

Al Ministero della Giustizia

**Oggetto: Revisione della normativa in materia di compensi degli ausiliari del giudice –
Interpreti e traduttori (professioni associative)**

Illustre Ministro,

in qualità di Presidente di ANITI, Associazione nazionale Italiana Traduttori e Interpreti (associazione iscritta al MISE, iscritta all'elenco delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale ex art. 26 d.lgs n. 206/2007 e associazione accreditata presso i tribunali per far parte dei Comitati di valutazione delle candidature degli aspiranti Consulenti Tecnici e periti da inserire nei relativi Albi) mi prego di sottoporre alla Sua attenzione un'annosa questione che, oltre a essere tecnicamente inadeguata mortifica la categoria che rappresento, cioè quella degli interpreti e traduttori che prestano la propria opera come consulenti tecnici e/o periti nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali. Tale figura professionale è da anni sempre più richiesta in conseguenza del numero sempre più crescente di procedimenti a carico di stranieri ma troppo spesso le cancellerie si confrontano con la difficoltà di trovare ausiliari interpreti e traduttori qualificati a cui affidare l'incarico per l'unica ragione che, **con i compensi attuali**, i professionisti non possono che disertare le aule di Tribunale.

PREMESSA

Ambito civile e penale

La liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici e periti del Tribunale, interpreti e traduttori, è stata per lungo tempo regolata dalla Legge 8 Luglio 1980, n° 319, poi abrogata dall'art. 299 del Dpr n. 115/2002 (meglio noto come Testo unico in materia di spese di giustizia) che, riscrivendo sostanzialmente le stesse disposizioni, ha salvato solo l'articolo 4 che dispone sugli **Onorari commisurati al tempo**. La successiva modifica al T.U. operata con il D.M. 30 maggio 2002 si è limitata alla sola conversione da lira a euro.

Benché la legge preveda delle tabelle tariffarie per alcune professioni, i compensi degli ausiliari del giudice delle professioni non ordinarie devono riferirsi al succitato articolo e, pertanto, sono retribuite a **vacazioni**. In altre parole, non vi è un riferimento neppure lontano ai compensi effettivamente applicati nel mercato libero ma si fa

riferimento al tempo impiegato. Una vacanza corrisponde a due ore di lavoro e il numero massimo di vacanze liquidabili, per ogni giorno, è quattro (8 ore di lavoro). L'entità degli onorari, dunque, è di Euro 14,68 (7,34 €/ora) per la prima vacanza e di euro 8,15 (4,075 €/ora) per le successive vacanze. La distinzione si riferisce, però, solo alle prime due ore dell'intero incarico il che equivale a dire che **l'onorario percepito da un consulente/perito traduttore o interprete è circa 4€/l'ora!**

Infine, il dato è sconcertante perché la soluzione sarebbe a portata di mano in quanto già contenuta nel D.p.r. 115/2002. Infatti, l'Art. 50 (L) 2° c. indica che la tariffa Giudiziaria debba essere pubblicata in *tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico* e soprattutto l'Art. 54(L) prevede che detto importo venga **adeguato ogni tre anni in base agli indici ISTAT** (*La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*).

Tuttavia, tale articolo è stato costantemente disapplicato, stante che l'ultima volta che si è messo mano alla misura degli onorari a tempo era il **2002**: ne consegue che **21 anni** senza adeguamento ha prodotto un'ovvia scollatura rispetto alle "*vigenti tariffe professionali*" e si allontana drammaticamente da quell'"**equo compenso**" sul quale questo governo sta lavorando.

Come se non bastasse, i Magistrati incaricati della liquidazione del compenso del professionista hanno la facoltà di **ridurre d'ufficio** le vacanze che secondo il loro parere e la loro discrezionalità erano sostanzialmente occorrenti per l'incarico e tale taglio avviene solo **dopo** che l'incarico è stato espletato, il che evidentemente lede perfino il diritto del lavoratore di accettare in maniera consapevole un determinato compenso.

A ciò si aggiunga che la procedura di liquidazione del compenso è talmente farraginoso da far accumulare nei meandri della burocrazia ritardi di almeno 2 anni prima da arrivare all'incasso.

Altro tema che mortifica traduttori e interpreti professionisti è la disciplina in **ambito stragiudiziale**

In Italia, per dare carattere di ufficialità e valore giuridico a una traduzione è necessario recarsi in Tribunale davanti al cancelliere preposto per asseverare la traduzione. Tuttavia, tale attività può essere svolta da chiunque, anche dal comune cittadino consentendo, pertanto, anche a soggetti che non fanno i traduttori per professione di effettuare la più delicata – sotto il profilo della responsabilità - delle traduzioni. Inoltre, il traduttore si assume una responsabilità sul contenuto di un testo (traduzione conforme) e anziché poter sottoscriverla nel proprio studio, deve farlo andando



davanti al cancelliere solo per dichiarare tale circostanza, benché quest'ultimo ovviamente non entri nel merito del contenuto di cui sopra. (rif: Art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000).

In Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia invece il **traduttore giurato** è riconosciuto come professionista abilitato a tale attività, il quale assevera apponendo il proprio timbro e la propria firma in calce al documento assumendo la veste di pubblico ufficiale e ciò restituisce dignità ad un'attività che troppo spesso, a torto, viene considerata un passatempo.

TANTO PREMESSO

ANITI – Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti

CHIEDE

Al Ministro della Giustizia Dott. Carlo Nordio

- L'**Adeguamento Istat** alla data odierna **della misura degli onorari a tempo**, ai sensi dell'art. 54 del D.p.r. 115/2002
- Misure atte a garantire la **certezza del compenso** che consenta al professionista di conoscere il quantum della propria retribuzione prima di accettare l'incarico.
- Misure atte a garantire una **tempistica** ragionevole per la liquidazione dei compensi.
- Il riconoscimento del profilo professionale del **traduttore giurato**.

E resta a disposizione per un eventuale tavolo di lavoro che possa affrontare un riordino complessivo della materia, utile a confrontarci su questi ed altri punti nevralgici della questione (non ultimo i parametri per un equo compenso in fase di elaborazione).

In fede

Rossella Tramontano
Presidente

14/6/2023



Viale V. Lancetti, 4 - 20158 Milano - Italia
Tel. +39 3317714353 Fax +39 02 700511902
segreteria@aniti.it www.aniti.it info@aniti.it

 **create la differenza®**